

N. 04916/2012REG.PROV.COLL.
N. 01636/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

RTI - Calora S.U.R.L. - F.lli Guglielmo S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Castaldi, in Roma, corso Rinascimento, n. 11;

contro

Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Macrì e Michele Carducci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Antonazzo, in Roma, via Garigliano, n. 74;

Presidente della Commissione Giudicatrice e Responsabile pro tempore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trifase, non costituito in giudizio;

nei confronti di

IGECO Costruzioni s.p.a. (anche appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella

De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Marco Gardin, in Roma, via Mantegazza, n. 24

per la riforma

del dispositivo di sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce, Sezione III, n. 00234/2011, resa tra le parti, nonché della sentenza n. 711/2011 di detto T.A.R. di reiezione, oltre che del ricorso incidentale proposto da IGECO Costruzioni s.p.a., di quello principale proposto dal R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c. per l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per procedura aperta del 21 luglio 2010 – lavori di adeguamento recapito finale reti di fognatura pluviale – e per la dichiarazione del diritto di detto RTI di ottenere l'aggiudicazione dei suddetti lavori;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e, per l'effetto, per la riapertura del seggio di gara e la prosecuzione delle operazioni fino alla aggiudicazione della gara all'appellante;

Visti il ricorso in appello ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio l'appello incidentale proposto dalla Impresa Igeco Costruzioni s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le proprie ordinanze 29 aprile 2011 n. 1872 e 5 luglio 2011 n. 2872;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Bacile, Condò e Mobrìci, per delega degli Avvocati Carducci e Macrì, e Sticchi Damiani, per delega dell'Avvocato Cezzi De Giorgi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in esame il R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo

s.n.c. ha chiesto la riforma del dispositivo di sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, di reiezione del ricorso principale (oltre che di quello incidentale proposto dalla IGECO Costruzioni s.p.a.) con il quale il citato R.T.I. aveva chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione della gara del 21 luglio 2010, per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del recapito finale di reti di fognatura pluviale scaricanti nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base dei lavori pari ad euro 1.290.850,17; con l'atto di appello è stata chiesta anche la dichiarazione del diritto di detto RTI di ottenere l'aggiudicazione dei suddetti lavori.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- Vizio della procedura, violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d. lgs. n. 163/2006 e delle norme che governano l'aggiudicazione degli appalti con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione del principio di corrispondenza tra lo stato fenomenico dei luoghi e quello rappresentato in progetto. Violazione del bando di gara. Eccesso di potere per difetto istruttorio e omessa verifica del progetto presentato. Difetto di analisi dei prezzi offerti. Inaffidabilità dell'offerta aggiudicataria. Difetto di stima degli oneri di sicurezza. Violazione dell'art. 132, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006. Violazione del bando di gara sotto altro profilo. Violazione dell'art. 84 del d. lgs. n. 163/2006. Erronea composizione della commissione di gara.

La ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un progetto esecutivo veritiero ed affidabile rispetto alla reale situazione fenomenica dei luoghi. Comunque la commissione di gara era composta anche da soggetti, come la dott. M. Rosaria Panico ed il dott. Cosimo D'Aversa (responsabili rispettivamente del Settore affari Istituzionale e del Settore ragioneria), di non comprovata esperienza nello specifico settore delle reti fognanti e dell'idraulica in generale.

Con “controricorso” depositato l’11.3.2011 la IGECO Costruzioni s.p.a. ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con ricorso in appello incidentale notificato e poi depositato il 26.3.2011 detta s.p.a. ha impugnato a sua volta il dispositivo di sentenza sopra indicato, nella parte in cui ha respinto il proprio ricorso incidentale, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione dell’art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006, in relazione alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c). Violazione del punto III.2.1-2 lettera d). del bando di gara. Violazione del punto 7, lettera b.3 del disciplinare.

La ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per mancata produzione della dichiarazione di cui alle norme in epigrafe indicate relativa agli amministratori della Calora Costruzioni s.r.l., dante causa, nel triennio precedente la gara.

2.- Violazione dell’art. 76 del d. lgs. n. 163/2006. Violazione del punto II.1.9 del bando.

Il R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato una variante non ammessa, ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. n. 163/2006, per esplicita previsione della lex di gara.

3.- Violazione degli artt. 76 e 83 del d. lgs. n. 163/2006. Violazione del punto II.1.9 del bando. Irragionevolezza. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta. Violazione di principi di “par condicio” e proporzionalità.

4.- Violazione dell’art. 76 del d. lgs. n. 163/2006 sotto differente profilo. Violazione punto 1.a), parte seconda, 3 e 7.d5 sub 1 del disciplinare di gara. Violazione del punto VI.3 b1 del bando. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà.

5.- Violazione punto 3 e 7.d.5, sub 2 del disciplinare di gara.

Con memoria depositata il 21.4.2011 detto R.T.I. ha eccepito la

inammissibilità e dedotto la infondatezza di tutti i motivi posti a fondamento dell'appello incidentale.

Con memoria depositata il 22.4.2011 il Comune di Tricase ha dedotto la infondatezza dell'appello principale, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 2 maggio 2011, n. 1872 la Sezione, considerato che nelle more è stata pubblicata la sentenza integrale n. 711/2011, ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare.

Con atto notificato il 4.5.2011 e depositato il 6.5.2011 il citato R.T.I. ha proposto motivi aggiunti di appello chiedendo l'annullamento di detta sentenza sia per non essere stato proposto alcun motivo di ricorso contro il mero raddoppio della canalizzazione fognaria, sia per apoditticità dell'affermazione che ragionevolmente la controinteressata non aveva indicato le canalizzazioni dell'energia elettrica, sia per infondatezza della declaratoria di genericità delle censure rivolte alle rappresentazioni grafiche prodotte della controinteressata, sia per indivisibilità della tesi che il raddoppio del collettore era previsto a destra, sia per opinabilità della ritenuta congruità delle giustificazioni addotte dalla controinteressata, sia per superficialità, sia per essere state ritenute proposte modificative delle vere e proprie varianti non ammesse dal bando e sia per erroneità dell'interpretazione dell'ultimo motivo di ricorso. Ha infine dedotto la indivisibilità della sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso incidentale ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Con atto notificato l'1/7.6.2011, depositato il 13.6.2011 la IGECO Costruzioni s.p.a. ha proposto motivi aggiunti all'appello incidentale, deducendo che il T.A.R. avrebbe errato nel respingere il primo motivo di ricorso incidentale (omettendo l'esame di fatti allegati a prova della connessione soggettiva tra Calora Costruzioni s.r.l. e Calora s.u.r.l.) e deducendo la fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, nell'assunto che la legge di gara consentiva la presentazione di migliorie, ma

non di varianti, come lo spostamento della fogna nera, e essendo il costo aggiuntivo per i nuovi allacci in contrasto con l'offerta tecnica della ricorrente. Inoltre erroneamente il T.A.R. non avrebbe condiviso la censura che la realizzazione di un tronco di fognatura esorbitava dall'oggetto dell'appalto e ne ampliava il novero, traducendosi di fatto in una ulteriore offerta economica. In conclusione la offerta del R.T.I. ricorrente sarebbe stata subordinata a condizioni estranee all'oggetto del procedimento, sia sotto il profilo tecnico che economico, ed era da valutare inammissibilmente condizionata; comunque essa non avrebbe mai potuto ottenere il punteggio assegnato.

Con memoria depositata il 13.6.2011 il Comune di Tricase ha eccepito la improcedibilità del ricorso, per violazione dell'art. 120 commi 5 e 7 del c.p.a., non essendo stato impugnato nei termini il contratto del 25.2.2011, ed ha dedotto che a carico della mandataria del R.T.I. ricorrente è stata emessa una informativa antimafia interdittiva; inoltre ha contestato la fondatezza dei motivi aggiunti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, ovvero per la reiezione dell'atto introduttivo.

Con controricorso depositato l'1.7.2011 la IGECO Costruzioni s.p.a. ha eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza in capo alla ricorrente di posizione qualificata ad ottenere l'aggiudicazione, alla luce della interdittiva antimafia in atti, ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l'1.7.2011 il R.T.I. appellante ha evidenziato che riguardo a detta interdittiva è stato proposto ricorso presso il T.A.R., ha contestato la fondatezza della eccezione di improcedibilità dell'appello per mancata impugnazione del contratto ed ha escluso la fondatezza del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti allo stesso; ha quindi concluso chiedendo che sia disposta ispezione dei luoghi e verifica degli atti prodotti e ribadendo tesi e richieste.

Con ordinanza 6 luglio 2011, n. 2872 la Sezione ha respinto la istanza cautelare.

Con memoria depositata il 10.1.2012 il R.T.I. Calora s.u.r.l. – F.lli Guglielmo s.n.c. ha premesso che, avendo il T.A.R. Puglia., Sezione di Lecce, accolto, con sentenza n. 2100/2011, il ricorso proposto contro la nota interdittiva del Prefetto di Lecce del 26.3.2010, sarebbe venuta meno la eccezione di inammissibilità avanzata dai controinteressati; ha quindi insistito sulla infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per violazione dell'art. 120, commi 5 e 7 del c.p.a., ha ribadito la infondatezza della eccezione relativa alla omessa dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 ed ha reiterato tesi e richieste.

Con ulteriore memoria depositata il 30.3.2012 detto R.T.I. ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 6.4.2012 la IGECO Costruzioni s.p.a., premesso che comunque la Calora s.u.r.l. già dal 28.3.2010 era interessata da interdittive antimafia e non avrebbe potuto partecipare alla gara in data 26.4.2010, ha ribadito la fondatezza dell'appello incidentale.

Alla pubblica udienza del 17.4.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta di riforma, formulata dal R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c. prima del dispositivo e poi, con motivi aggiunti, della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il ricorso principale (oltre a quello incidentale della IGECO Costruzioni s.p.a.) proposto dal citato R.T.I. per l'annullamento dell'aggiudicazione della gara del 21 luglio 2010 per l'affidamento dei lavori di adeguamento del recapito finale reti di fognatura pluviale, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché per la

dichiarazione del diritto del RTI stesso di ottenere l'aggiudicazione dei suddetti lavori.

La IGECO Costruzioni s.p.a. ha a sua volta gravato con appello incidentale prima il dispositivo e poi, con motivi aggiunti, detta sentenza, nella parte in cui ha respinto anche il ricorso incidentale dalla stessa proposto.

2.- Premette la Sezione che l'appello contro il dispositivo svolge, ex art. 119, comma 6, del c.p.a., una funzione essenzialmente cautelare, concernente la sola esecutività della statuizione del Giudice di primo grado, con la conseguenza che esso esaurisce i propri effetti all'interno della fase cautelare; deve pertanto confermarsi l'ordinanza n. 1872/2011 con la quale esso appello è stato dichiarato improcedibile perché seguito dalla rituale proposizione di motivi aggiunti (Consiglio di Stato, sez. III, 14 giugno 2011, n. 3619).

3.- Premette ulteriormente il Collegio che l'ordine di esame delle questioni dipende dal loro oggettivo contenuto, per cui, qualora il ricorso incidentale, anche in appello, (nella sua equivalenza quanto alla riproposizione della tipologia di contestazioni incrociate svolte in prime cure), abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. In altri termini, il ricorso incidentale, ove diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6947).

4.- Deve essere quindi, per economia di giudizio, preliminarmente esaminato, in quanto fondato, il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la IGECO Costruzioni s.p.a. ha impugnato la sentenza *de qua* nella parte in cui ha respinto il proprio ricorso incidentale di primo grado e segnatamente il motivo con il quale era stata dedotta violazione dell'art. 76 del d. lgs. n. 163/2006 e violazione del punto II.1.9 del bando perché il

R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c. non era stato escluso dalla gara nonostante che avesse presentato una variante non ammessa, ai sensi di detto art. 76, per esplicita previsione della lex di gara.

Il T.A.R. non ha accolto detta censura in quanto ha ritenuto la sostituzione della fognatura, con posa in parallelo a quella preesistente, un accorgimento tecnico strumentale propedeutico alla sostituzione del collettore e non una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, comunque rispettosa dei requisiti minimi richiesti. La decisione è stata anche suffragata con il rilievo che il presunto costo aggiuntivo (comunque di importo non esorbitante con riguardo all'offerta presentata) fosse contenuto nel prezzo di aggiudicazione e, comunque, è stato valutato come tale dalla Commissione esaminatrice. Quanto ai disagi derivanti dalla temporanea interruzione del servizio, questi, secondo il Giudice di primo grado, avrebbero potuto essere minimizzati con miglioramenti nella organizzazione e gestione del cantiere, a fronte di una migliore efficienza idraulica complessiva. In conclusione, secondo il T.A.R., la relativa valutazione non risultava in violazione di legge e, rientrando nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non presentava neppure palesi profili di manifesta illogicità, tanto da evidenziare il ricorso delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Deduce tuttavia al riguardo la IGECO Costruzioni s.p.a. con l'appello incidentale che il R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c., al fine di operare la sostituzione della tubazione esistente per il collettore principale di via Marina Serra, aveva manifestato la necessità di procedere alla integrale sostituzione del tronco di fognatura nera che interferiva con l'esecuzione dei lavori di fognatura bianca, ma tale opera non era prevista nel bando di gara e quindi, consistendo in una variante non ammessa, la circostanza avrebbe dovuto determinare la esclusione dalla gara di detto R.T.I., essendo indivisibile l'assunto del T.A.R. che la sostituzione

suddetta fosse rispettosa dei requisiti minimi richiesti, perché essi non sono stati individuati in relazione alla lex di gara, che, alla sezione II.1.9, vieta varianti progettuali diverse da quelle espressamente ammesse (cioè il raddoppio o la sostituzione solo del collettore di fogna bianca) e che con il progetto esecutivo, non prevedeva essa sostituzione. Sarebbe stato quindi violato il principio dell'affidamento e della "par condicio", essendo stati stravolti i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla "lex specialis".

4.1.- La Sezione condivide la illustrata censura, attesa la incontrovertibilità della circostanza che la "*lex specialis*" vietava varianti di progetto diverse da quelle previste ed il progetto esecutivo non prevedeva la sostituzione della fognatura "nera".

La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76 del codice degli appalti per qualsivoglia appalto, come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18; detta norma demanda all'Amministrazione di indicare nel bando se le varianti sono ammesse e quali sono i "requisiti minimi" ai quali attenersi; la possibilità di proporre variazioni migliorative significa che il progetto proposto dalla stazione appaltante può subire modifiche, purché non si alterino i caratteri essenziali (i cd. "requisiti minimi") delle prestazioni richieste dalla "lex specialis" per non ledere la "par condicio".

In particolare, le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.

A nulla vale quindi che, come dedotto dal R.T.I. Calora, la sostituzione in questione fosse di scarso rilievo e non contrastante con la previsione del bando e con il progetto della P.A., dal momento che comunque non era prevista e contrastava con le espresse previsioni della normativa di gara.

Non può, invero, condividersi la tesi sostenuta da detto R.T.I. che essa sostituzione non incideva sull'oggetto del contratto e che fosse un mero

accorgimento tecnico realizzativo teso a ridurre il disagio della utenza, e non una vera e propria variante esecutiva, (perché erano stati esclusi dalla offerta tecnica i costi relativi al ripristino degli allacci alle utenze necessari a seguito della sostituzione *de qua*, che avrebbe comportato limitatissimi disagi ai cittadini, essendo previste analoghe sostituzioni per altri tratti di tubazione in progetto ed essendo tale sostituzione l'unica possibile).

A prescindere infatti dal rilievo che riveste rispetto al complesso delle opere da effettuare, la realizzazione del tratto di fogna nera in questione, per le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione in atti, è invero da considerare una vera e propria variante, in quanto appare tale da alterare i caratteri essenziali dell'opera in difformità da quanto previsto dal progetto esecutivo ed in violazione del divieto di cui alla "*lex specialis*".

4.1.- Deve quindi essere accolto il motivo di appello e conseguentemente il ricorso incidentale di primo grado in esame e devono essere annullati i provvedimenti con esso impugnato nella parte in cui non è stata disposta la esclusione dalla gara *de qua* dell'attuale appellante principale RTI - Calora S.U.R.L. - F.lli Guglielmo S.n.c..

5.- E' tuttavia da rilevare che detto R.T.I. ha anche impugnato la mancata statuizione, con la gravata sentenza, in ordine alla censura da esso formulata in primo grado, di illegittimità della composizione della commissione di gara, la fondatezza della quale potrebbe comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti da essa commissione.

In proposito osserva la Sezione che nei giudizi relativi alle procedure di affidamento, ove le censure del ricorso incidentale riguardino la partecipazione del ricorrente principale, l'accoglimento del mezzo di tutela sotto tale profilo rende improcedibile il ricorso principale, non sussistendo più in capo al ricorrente l'interesse concreto ed attuale alla decisione di quest'ultimo, neppure sotto l'aspetto della tutelabilità dell'interesse strumentale al rifacimento della gara.

Invero l'esame del ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve comunque precedere quello del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura selettiva. Infatti l'eventuale "interesse pratico" alla rinnovazione della gara, allegato dalla parte ricorrente principale; non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso ed essa aspettativa è indistinguibile da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore, che intenda partecipare a una futura selezione (Consiglio di Stato, ad. plen., 07 aprile 2011, n. 4).

5.1.-. A prescindere, comunque, da dette considerazioni non può che essere valutata indivisibile detta censura di erronea composizione della commissione di gara (perché composta anche da soggetti, come la dott. M. Rosaria Panico e d il dott. Cosimo D'Aversa, responsabili rispettivamente del Settore affari Istituzionale e del Settore ragioneria, di non comprovata esperienza nello specifico settore delle reti fognanti e dell'idraulica in generale).

Ciò in primo luogo perché il requisito dell'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto, ex art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica.); non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di

conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2011, n. 4756). In secondo luogo perché non è stato adeguatamente dimostrato che la diversa composizione della commissione avrebbe determinato un diverso esito della gara.

6.- Deve essere conclusivamente accolto l'appello incidentale e riformata la prima decisione, con annullamento dei provvedimenti impugnati con ricorso incidentale di primo grado dalla IGECO Costruzioni s.p.a. nella parte in cui non è stata disposta la esclusione dalla gara de qua del RTI - Calora S.U.R.L. - F.lli Guglielmo S.n.c.; conseguentemente va dichiarato improcedibile l'appello principale da quest'ultimo proposto. Tanto comporta l'assorbimento di tutte le eccezioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio e degli ulteriori motivi posti a base dell'appello incidentale.

7.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello incidentale proposto dalla IGECO Costruzioni s.p.a. e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso incidentale di primo grado dalla stessa proposto; dichiara improcedibili, per lo stesso effetto, l'appello principale proposto dal R.T.I. Calora S.U.R.L. – F.lli Guglielmo s.n.c. ed il ricorso principale di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)